

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno duemila ventuno, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 18:30 presso la sede sociale in dell'associazione si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione G.O.P.C.A.M "CENTRO MOLISE".

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Altopiedi Giovanna ed il sig.r Simone Pietro quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Di seguito il Presidente, dopo aver constatato e dato atto

- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 17 dello Statuto dell'Associazione; nello specifico tramite sms;
 - che ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, le modifiche dello statuto dirette a recepire le norme inderogabili previste dallo stesso Decreto possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea Ordinaria dei Soci; in deroga a quanto previsto dallo stesso Statuto dell'Associazione;
 - che sono presenti 18 soci su un totale di 29 degli attuali associati dell'Associazione (così come risultante dal foglio presenze, che si allega al presente verbale con la lettera "A");
 - che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - che, pertanto, ai sensi dello Statuto sociale e dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione;
- invita i soci presenti a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

P.to 1 ODG) Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs 03 luglio 2017, n. 117) e cambio tipologia di ente.

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D.

Lgs. 03 Luglio 2017 n. 2017). Specificando, in particolare, come per espressa previsione dell'art. 101 c. 2 del richiamato Decreto, *"Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto"* entro la data del 2 di agosto p.v.; prevedendo altresì per gli enti che si adeguano entro questa data, la possibilità di *"... modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria"*.

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli oggetto di variazione e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a riguardo, sottolineando come le stesse siano inquadrabili tra le disposizioni, inderogabili ovvero derogabili, che la norma consente di adottare in sede di Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è: **"Gruppo operativo di Protezione Civile e Ambientale**

"Centro Molise" OdV". Prevedendo espressamente che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione **"Gruppo operativo di Protezione Civile e Ambientale "Centro Molise" OdV"** anche la dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".

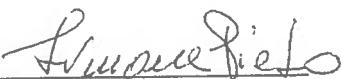
Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017, per la registrazione del presente

documento e dello Statuto allegato.

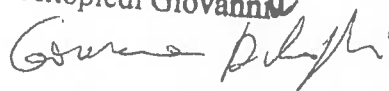
L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e al deposito dello stesso presso il relativo Registro della Regione Molise.

Alle ore 18:00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario


IL SEGRETARIO/TESORIERE
Simone Pietro

Il Presidente

Altopiedi Giovanni


REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 193733/2022 del 21-11-2022
Allegato 2 - Copia Documento

Il Funzionario (*)


257 13.11.22
Esente

STATUTO

Organizzazioni di volontariato

Gruppo operativo di Protezione Civile e Ambientale

“Centro Molise” OdV

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione senza personalità giuridica denominata: Gruppo operativo di Protezione Civile e Ambientale "Centro Molise" ODV.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione Gruppo operativo di Protezione Civile e Ambientale "Centro Molise" ODV anche l'acronimo ETS.

L'Associazione Gruppo operativo di Protezione Civile e Ambientale "Centro Molise" ODV ha sede legale in Via Rampa Occidentale, 46 nel Comune di Isernia e opera nel territorio della Regione Molise.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- j) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Molise e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
- attività di promozione della cultura di protezione civile;
- attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;
- condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento;
- valorizzare e difendere il patrimonio forestale anche attraverso l'opera dei Volontari a cui sia stata conferita, a norma delle leggi vigenti in materia, la qualifica di Guardia Giurata Volontaria a cui sia stata riconosciuta l'abilitazione ad operare sulla linea del fuoco come spegnitore di incendi boschivi;
- promuovere le attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola nel settore di Protezione Civile, sanitario, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente e anti-infortunistica;
- promuovere le attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;
- promuovere servizi rivolti alla comunità ed alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti;
- favorire l'organizzazione di attività di espressione e promozione culturali, sportive, ricreative, formative, comprese quelle atte alle esigenze di conoscenza e di crescita culturale dei cittadini;

- avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di :

- **eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;**
- **essere informati** sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- **votare in Assemblea purché iscritti da almeno** tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- **esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente**

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale o l'Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Presidente.

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e, revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina il numero dei componenti l'Organo di amministrazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di 5 ad un massimo di 15 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

Il Presidente resta in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 24

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta al Presidente.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Allegato n. 1

Articolo 5

Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

[1] Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.